

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012..**

N. .... reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 32 Legge n. 69/2009,)

Io sottoscritto certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li.....

IL FUNZIONARIO

L'anno duemiladodici addi venticinque del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per convocazione del Presidente del Consiglio Comunale con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

<b>BARBETTA EMANUELE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>GARAVELLO BRUNO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>TONIOLO ROBERTO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>TAMIAZZO MATTEO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>PARIBELLO ANTONIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>SACCO EGIDIO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>PICCOLO GIOVANNA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>BROCADELLO LISA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>PADOVAN RENATO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>BOLZONELLA ANTONIA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>VANZETTO CRISTIANO</b>	<b>ASSENTE GIUST.</b>
<b>ZORZATO PATRIZIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CASTELLO WALTER</b>	<b>PRESENTE</b>

Assiste alla seduta dr. IACOMETTA DANILA Segretario Comunale

Il Sig. BARBETTA EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

TAMIAZZO Matteo, BROCADELLO Lisa e CASTELLO Walter

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

## DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Visto** il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e in particolare l'art. 13, comma 1, con il quale si prevede l'introduzione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

**Visto** il comma 2 dell'art. 13 citato che fissa il presupposto dell'imposta municipale propria nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

**Atteso** che lo stesso comma 2 dell'art. 13 specifica quanto segue:

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Visto** il comma 3 dell'art. 13 in argomento il quale dispone che la base imponibile dell'imposta municipale propria sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 del medesimo art. 13 ed in particolare:

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall'importo ottenuto moltiplicando la rendita risultante in catasto e vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione – rivalutata del 5% - per i coefficienti stabiliti dal comma 4;
- per i terreni agricoli il valore è costituito dall'importo ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione – rivalutato del 25% - per i coefficienti stabiliti al comma 5;

**Considerato** che il medesimo comma 3 dell'art.13 in argomento prevede che la base imponibile sia ridotta del 50% :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

**Visto** il comma 159 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** il comma 6 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l'aliquota dell'imposta in una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**Visti** i commi 7 e 8 dell'art. 13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta *ex lege*:

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. 30/12/1993 n. 557, con facoltà per i Comuni di ridurla fino a 0,1 punti percentuali;

**Visto** il comma 8-bis che prevede che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti

nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

**Visto** il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR n. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

**Visto** il comma 9-bis del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**Visto** il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce le seguenti detrazioni d'imposta:

- una detrazione pari a 200,00 euro dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;

**Visto** il comma 10 del medesimo art. 13 che specifica che le medesime detrazioni per abitazione principale sono applicabili alle abitazioni degli ATER/IACP regolarmente assegnate e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci;

**Considerato** che le predette detrazioni si applicano fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e – in caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale destinazione medesima si verifica;

**Visto** il comma 10 del medesimo art. 13 che prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

**Visto** il comma 12 - quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 il quale prevede che: Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

**Considerato** che il comma 11, del citato art. 13, prevede l'assegnazione dal 2012 allo stato della quota pari al cinquanta per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base allo 0,76 per cento all'imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati rurali; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente al versamento dell'imposta municipale propria;

**Atteso** che il medesimo art. 13 in argomento prevede al comma 17 la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo di cui agli art. 2 e 13 del D. Lgs. N. 23/2011 in misura corrispondente al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 del medesimo art. 13;

**Considerato** l'obbligo al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali ordinari prevista dall'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011;

**Ritenuto** conseguentemente di mantenere l'aliquota base fissata a 0,76 punti percentuali;

**Ritenuto** conseguentemente di avvalersi della facoltà di aumentare l'aliquota ridotta fissata allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di una misura pari a 0,10 punti percentuali;

**Ritenuto** conseguentemente di avvalersi della facoltà di diminuire l'aliquota base per gli immobili iscritti al catasto nella cat. B/7 fissata allo 0,76 per cento di una misura pari a 0,3 punti percentuali;

**Visto** l'art. 13, comma 6 del D. L. 06/12/2011 n. 201;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446;

#### SI PROPONE

quanto segue:

1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,76** punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;

2) di determinare **l'aliquota ridotta nella misura di 0,50 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6- C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**

3) di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di proprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:

- **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;  
- **per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni**, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5) determinare **l'aliquota ridotta nella misura di 0,46 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare iscritte in catasto nella categoria B/7;**

6) di stabilire l'applicazione **dell'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557;

7) di trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE**

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data: 23.05.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

GARAVELLO Bruno

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE**

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Data: 23.05.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA /CONTABILE

GARAVELLO Bruno

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Relaziona l'Assessore al Bilancio, signor Renato Padovan. Il Decreto Salva Italia e le successive modifiche e integrazioni hanno istituito l'Imposta Municipale Propria a decorrere dal primo gennaio 2012. Spetta al Comune deliberare aliquote e detrazioni. Su questo argomento si è anche svolta una pubblica assemblea in data 12 maggio 2012 ed è stata resa pubblica la proposta sulla quale discutiamo. L'Assessore al Bilancio, signor Renato Padovan, procede a lettura ed esplicazione della proposta di deliberazione in atti; egli fa inoltre presente che, per determinare le aliquote I.M.U., si è svolto un lavoro molto approfondito, partendo da una base di dati concreti relativi all'Imposta Comunali sugli Immobili. Le aliquote indicate rendono minimo l'impatto per i cittadini contribuenti, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il Consigliere, signora Antonia Bolzonella, si esprime nei termini riportati nel documento qui accluso sub A).

L'Assessore al Bilancio, signor Renato Padovan, evidenzia che, quando veniva applicata l'I.C.I. sull'abitazione principale, a Sant'Elena l'aliquota applicata era del 5%, in questo senso l'aliquota è rimasta inalterata, bisogna chiarirlo. Viene detto che c'è un aumento del 100% per le prime case. Non si può contestare che nel 2009, nel 2010, nel 2011 non è stata pagata l'I.C.I. sull'abitazione principale. Ma la decisione di tassare l'abitazione principale non dipende dal Comune, è una decisione del Governo. Non si può sostenere che il Comune di Sant'Elena non ha problemi di bilancio soltanto perché nel rendiconto del 2011 si evidenzia un avanzo di amministrazione; il bilancio non è così florido e splendente da consentire "regalie". L'avanzo di amministrazione appartiene a tutta la cittadinanza e, dunque, non va distribuito soltanto nella direzione dell'abitazione principale, non sembra equo. Con l'avanzo di amministrazione si può fare qualcosa per tutto il Paese e non per un sottoinsieme di cittadini. Il termine "tartassare" non sembra opportuno, vista la cautela adottata, visto che non vengono applicati gli aumenti come in altri Comuni. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'aliquota del 7,6 % fino al 10,6%.

Il Consigliere, signora Antonia Bolzonella, ribadisce che i Comuni sono obbligati ad istituire nel bilancio di previsione entrate di I.M.U. propria stimata nella misura indicata dal Dipartimento Finanze, vale a dire nella misura del 4%. Successivamente viene data la facoltà di rivedere le aliquote.

L'Assessore al Bilancio, signor Renato Padovan, rammenta che anche in sede di assemblea pubblica si è avuto modo di specificare per quale ragione l'Amministrazione abbia deciso di definire le aliquote I.M.U. con le quali intende lavorare. L'Amministrazione Comunale intende trasmettere un elemento di chiarezza ai cittadini.

Il Sindaco Presidente, ing. Emanuele Barbetta, evidenzia che nella nota della minoranza viene detto che l'Amministrazione "nasconde". La convocazione di un'assemblea pubblica è il contrario di un occultamento. Non è stato nascosto nulla; c'è stata ampia trasparenza sulle scelte, spiegando e motivando, supportando con numeri. Per proporre l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, bisogna indicare i capitoli; per ridurre l'aliquota I.M.U. sull'abitazione principale al 2%, occorre creare un supporto all'interno del bilancio di previsione. Se riducessimo l'aliquota, il Comune introiterebbe meno risorse e si scompenserebbe la spesa. La scelta dell'Amministrazione è stata quella di fare quadrare la spesa corrente.

Su invito del Sindaco Presidente, prende la parola il Responsabile dell'Area Tecnica, geometra Duilio Fasolato. Le aree edificabili devono avere un indice di cubatura. Le zone agricole non hanno indice di cubatura, non sono edificabili. In zona E si può demolire o ricostruire o ampliare. Per questo le zone E sono state escluse dalla indicazione di un valore di mercato, perché sono prive di indice edificatorio. Per le zone E4, alcuni Comuni prevedono un indice di edificabilità, ma, a Sant'Elena, non esiste questa tipologia. In merito all'aumento attribuito al valore dei terreni in un contesto di andamento economico in flessione, la perplessità si pone. Bisognava attribuire una stima. Se si facesse un'indagine di mercato, si dovrebbe dire che le aree valgono zero, non c'è mercato. Tuttavia, non è corretto dire che le aree valgono zero perché, se le aree non vengono vendute vuol dire che chi le possiede non ha intenzione di svenderle. Se i proprietari svendessero le aree, potremmo ridurne i valori; ma i proprietari non riducono la pretesa di prezzo sulle aree. La novità dell'atto di attribuzione dei valori di mercato delle aree è nel criterio valoriale: il valore per metro quadrato è stato sostituito dal valore per metro cubo. Infatti, il valore di un terreno si calibra sulla capacità edificatoria.

Il Consigliere, signora Antonia Bolzonella, valuta che le quantificazioni prospettate per i prezzi di mercato delle aree potevano andar bene qualche mese fa, non ora.

L'Assessore, ing. Matteo Tamiazzo, è andato in Agenzia e conferma che i prezzi sono gli stessi dello scorso anno.

Il Consigliere, signora Antonia Bolzonella, ritiene non giusto aumentare il valore delle aree edificabili, in questo momento.

Il Sindaco Presidente, ing. Emanuele Barbetta, sostiene che non si possono fare sconti a nessuno in questo ambito. È corretto che ognuno paghi secondo quello che ha a disposizione.

Il Consigliere, signora Antonia Bolzonella, ribadisce che, in un momento di crisi, se ci fossero state meno tasse, sarebbe stato meglio.

Il Sindaco Presidente, ing. Emanuele Barbetta, fa presente che è stato il Governo ad imporre l'IMU.

L'Assessore al Bilancio, signor Renato Padovan, precisa che sarà compito dell'Ufficio ragioneria appurare se esista un divieto ad inserire nel bilancio cifre diverse da quelle indicate dal MEF.

La dottoressa Daniela Pecoraro esplicita che la circolare è stata letta. Siamo in possesso di dati attendibili, poiché l'indicazione del MEF è di € 456.000,00 e la nostra simulazione ne indicava 455.000,00. Nella circolare viene detto che i Comuni devono inserire a bilancio il gettito stimato, "salvo" adottare delibere di approvazione delle aliquote entro il 30 settembre.

Il Consigliere, dottor Roberto Toniolo, rimarca che le aliquote vanno approvate "entro" il 30 settembre e non "il" 30 settembre.

La dottoressa Daniela Pecoraro considera che il termine per fissare le aliquote è generalmente coincidente con il termine di approvazione del bilancio. Questo è un anno particolare per l'entità del gettito dell'imposta e per le incertezze normative; per queste ragioni, il Ministero dà la possibilità di deliberare l'aliquota entro il 30 settembre. Qualora non si sia deliberato, si applica la proiezione MEF; se si è deliberata l'aliquota, si applica il gettito stimato in ossequio ai principi di veridicità e di attendibilità del bilancio. Nella circolare non v'è divieto di deliberare.

L'Assessore, signor Antonio Paribello, contesta che l'aliquota dell'IMU è stata trasformata da zero al 5%. Fino al 2008, veniva applicata l'I.C.I. sulla abitazione principale. Dal 2008 è stata abolita l'I.C.I. sull'abitazione principale. Tuttavia, lo Stato garantiva ai Comuni il mancato gettito dell'I.C.I. sull'abitazione principale; nel bilancio confluiva anche questo importo. Quel gettito che dal 2008 al 2011 ci veniva trasferito dallo Stato, ora ce lo trasferiscono i cittadini. Lo Stato sono i cittadini. È facile suggerire di passare dal 5% al 2%, ma non si può fare lo sbaglio già fatto a livello nazionale. Se si riducesse l'aliquota del 5% al 2% per questo solo anno, non si farebbe una riforma strutturale; invece, bisogna pensare anche agli anni a venire.

Il Consigliere, signora Antonia Bolzonella, evidenzia che alcuni comuni hanno aumentato le detrazioni per l'abitazione principale.

Il Consigliere, dottor Roberto Toniolo, apporta un contributo di riflessione al dibattito. L'IMU è una nuova tassa, è vero. L'IMU è stata istituita per salvare l'Italia da una situazione drammatica; la Grecia era alle porte e rischiavamo di diventare una provincia della Grecia. Sono state adottate misure straordinarie. La critica che viene dalla minoranza è una critica all'azione del Governo, non una critica alla maggioranza di Sant'Elena, perché non è stata nostra volontà istituire l'IMU sull'abitazione principale; non si può scaricare la colpa su di noi. L'Amministrazione è consapevole di non apparire gradevole incidendo sulle tasche dei cittadini. Noi stessi abbiamo case in questo Comune e le decisioni ricadono su noi stessi. Si deve capire che sono decisioni che non abbiamo preso con leggerezza. La Giunta ha dovuto fare un gran lavoro di approfondimento per riuscire ad incidere nel minor modo e mantenendo equità nei confronti di tutti. Se eliminassimo l'I.M.U. quest'anno, cosa dovremmo fare l'anno prossimo? Eliminare tutti i servizi? Invece il Comune tenta di mantenere i servizi. Nessuno si diverte a infierire con le tasse, ma riteniamo che i servizi che stiamo offrendo siano meritevoli, e vogliamo mantenerli nei prossimi anni. La proposta di utilizzare l'avanzo di amministrazione è uno spot elettorale e non fa bene ai cittadini. Come potremmo fare interventi straordinari se utilizzassimo l'avanzo per ridurre l'IMU? Non abbiamo intenzione di lasciare a vegetare l'avanzo di amministrazione: verrà utilizzato per aiutare i bisognosi, per la sicurezza degli edifici pubblici, per situazioni emergenti. E' giusto fare proposte, ma non è fondato ed è fuori luogo attribuirci il ruolo degli insensibili che tartassano i cittadini.

Il Consigliere, signora Antonia Bolzonella, si dice favorevole agli investimenti sulla scuola. Va bene offrire servizi ai cittadini di Sant'Elena, ma ci sono anche cittadini non di Sant'Elena ai quali offriamo tanti bei servizi: si potrebbero fare dei "distinguo". Nelle nostre scuole, ci sono tanti alunni che vengono da fuori Paese, forse un terzo, un quarto dell'intera popolazione scolastica. Questi alunni non residenti impoveriscono le loro realtà e costringono noi ad accollarci spese in più. Ci sono molti ragazzi di Este.

Il Consigliere, dottor Roberto Toniolo, osserva che la decisione di approvare le aliquote IMU non influisce sul cittadino per la scadenza di giugno, in occasione della quale i versamenti saranno parametrati sull'aliquota base.

Su 11 consiglieri presenti e 11 consiglieri votanti:

con voti favorevoli 8, n. 3 contrari (consiglieri A. Bolzonella, W. Castello e P. Zorzato)

#### DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Su 11 consiglieri presenti e 11 consiglieri votanti:

con voti favorevoli 8, n. 3 contrari (consiglieri A. Bolzonella, W. Castello e P. Zorzato)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
BARBETTA EMANUELE

IL Segretario Comunale  
dr. IACOMETTA DANILA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li \_\_\_\_\_

.....IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

.....